



**COMUNE DI CASTELLARANO**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI E  
ALLE ORDINANZE COMUNALI**

approvato con deliberazione CC n. 72 del 29/09/2003

Il presente Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2003 al 14/01/2004 ed è entrato in vigore il 15/01/2004.

**SOMMARIO**

[Articolo 1\(Oggetto del regolamento\).....3](#)

[Articolo 2 \(Definizioni \).....3](#)

[Articolo 3\(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie\).....3](#)

[Articolo 4\(Soggetti accertatori\).....3](#)

[Articolo 5\(Processo verbale d' accertamento\).....4](#)

[Articolo 6\(Rapporto all'autorità competente\).....4](#)

[Articolo 7\(Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione \).....4](#)

[Articolo 8\(Ordinanze- ingiunzioni e archiviazioni\).....4](#)

[Articolo 9\(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie\).....5](#)

[Articolo 10\(Disposizioni transitorie e finali\).....5](#)

[Articolo 11\(Entrata in vigore\).....5](#)

**Articolo 1(Oggetto del regolamento)**

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale ( articolo 650 del C. P. ) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l' importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l' autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

**Articolo 2 (Definizioni )**

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco che quelle emesse dai responsabili di settore.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

**Articolo 3(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)**

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell' articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall' articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

Per i regolamenti e le ordinanze emesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che non prevedono una specifica indicazione della sanzione, la stessa deve intendersi prevista tra il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 250,00.

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, per tutte le violazioni previste al comma 1.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

**Articolo 4(Soggetti accertatori)**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Le funzioni d' accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d' accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

**Articolo 5(Processo verbale d' accertamento)**

La violazione di una norma di un regolamento o di un' ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) la qualifica, il nome e cognome del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell' eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;

Per la contestazione e la notificazione del verbale di accertamento della violazione al trasgressore e agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della legge n.689/1981.

**Articolo 6(Rapporto all'autorità competente)**

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell' avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione .

**Articolo 7(Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione )**

L' emissione dell' ordinanza ingiunzione di pagamento o dell' ordinanza d' archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all' 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al responsabile di settore che ha emesso l' ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l' attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al dirigente del settore 1.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della polizia municipale, per salvaguardare la terzietà degli organi giudicanti da quelli che accertano.

**Articolo 8(Ordinanze- ingiunzioni e archiviazioni)**

Contro l'accertamento della violazione il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti dalla stessa autorità.

L'autorità competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto.

In sede d' irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti .

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689, questo sia al momento dell' emissione dell' ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l' importo del pagamento in misura ridotta.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta di intendono sospesi fino all' emissione dell' atto di accoglimento o diniego dello stesso.

#### **Articolo 9(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)**

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

#### **Articolo 10(Disposizioni transitorie e finali)**

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n° 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all' albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell' atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all' albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell' avvenuta notifica all' interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell' atto.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l' individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

E' abrogato il precedente regolamento comunale delle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 23/01/2001.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e alla Legge della Regione Emilia Romagna 21 del 28/08/1984.

#### **Articolo 11(Entrata in vigore)**

Il presente regolamento ai sensi dell'art.9 dello statuto comunale,entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva.